

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

INDAGINE CONOSCITIVA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO,
SUI POSSIBILI FENOMENI DI RICICLAGGIO IN
CONNESSIONE ALL'IMMINENTE CIRCOLAZIONE
DELL'EURO NEL NOSTRO PAESE

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

Presidenza del presidente PEDRIZZI

I N D I C E

Audizione del Capo del III reparto operazioni della Guardia di finanza

* PRESIDENTE	Pag. 3, 10, 15 e <i>passim</i>	* SUPPA	Pag. 4, 11, 12 e <i>passim</i>
BONAVITA (DS-U)	12		
CANTONI (FI)	11		
* COSTA (FI)	18, 19		
CASTELLANI (Mar-DL-U)	11		
DEGENNARO (FI)	13		
GENTILE (FI)	14		
SALERNO (AN)	10		

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Intervengono il colonnello Vincenzo Suppa, Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza, accompagnato dal capitano Senatore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Guardia di finanza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'euro nel nostro Paese.

Ringrazio il Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza per aver acconsentito a partecipare a questo ciclo di audizioni.

Hanno già partecipato alle audizioni il Comitato antiriciclaggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e l'Ufficio italiano dei cambi.

Successivamente proseguiamo con l'audizione della Banca d'Italia, del Consiglio nazionale del notariato e del Procuratore nazionale antimafia, per quanto riguarda aspetti specifici del fenomeno del riciclaggio connessi all'introduzione e alla circolazione dell'euro.

La Commissione ha ritenuto, successivamente all'autorizzazione del Presidente del Senato, di dare l'avvio a questa indagine conoscitiva perché da più parti ci sono pervenute segnalazioni circa un afflusso anomalo di banconote in lire sul mercato e in direzione del sistema bancario, come è stato confermato dall'ABI, e in direzione del mercato immobiliare e delle scommesse.

Riteniamo che tali fenomeni aumenteranno nella fase di transizione all'euro. La Commissione vorrebbe non solo contribuire mediante un documento, interventi legislativi e un *pressing* sui soggetti interessati e obbligati alla segnalazione di operazioni sospette, ma anche sottolineare l'importanza del passaggio dalla lira all'euro senza creare allarmismi, in particolare su fasce deboli della popolazione, come i pensionati e le vecchiette, che spesso tengono i risparmi sotto il materasso.

Tutti gli operatori, a cominciare da quelli finanziari, devono assumere un maggiore impegno nella segnalazione e nell'individuazione di canali «patologici», sia in occasione dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 2002, sia a partire dal 28 febbraio, in occasione della definitiva eliminazione della lira dal mercato.

La Guardia di finanza dispone di un osservatorio privilegiato e quindi di informazioni che il comune osservatore non può avere. Vorremmo qualche indicazione che consenta alla Commissione di muoversi meglio sul piano legislativo, amministrativo e della sensibilizzazione della opinione pubblica, in modo da garantire il massimo della pulizia in questo determinante momento della vita della Comunità europea.

SUPPA. Signor Presidente, signori Commissari, oltre a portarvi i saluti del Comandante generale della Guardia di finanza, vorrei ringraziare il Presidente e i Commissari per l'opportunità di esprimere il nostro punto di vista in relazione alle problematiche connesse all'ormai imminente circolazione dell'euro.

L'introduzione dell'euro come moneta avente corso legale, implica, infatti, l'approssimarsi di problematiche di specifico interesse istituzionale per la Guardia di finanza, tra le quali spicca, in particolare, quella del presumibile incremento del riciclaggio.

In tal senso, articolerò il mio intervento in due parti: in primo luogo, rammenterò sinteticamente il quadro normativo antiriciclaggio, anche con riguardo al provvedimento di recente emanazione con il quale è stata introdotta la disciplina tesa a favorire l'emersione di attività finanziarie e reali illegittimamente detenute all'estero. Successivamente, illustrerò in che maniera il Corpo intende evitare che l'entrata in vigore della nuova moneta ed il rimpatrio di capitali dall'estero vengano strumentalmente sfruttati in modo da divenire una favorevole occasione per riciclare o, comunque, reimmettere nel circuito finanziario legale somme provenienti da reati di particolare allarme sociale.

Prima di esaminare i profili relativi al possibile rischio di riciclaggio connesso all'introduzione dell'euro ed al rimpatrio di capitali, desidero delineare sinteticamente i principi che disciplinano le funzioni di polizia economica e finanziaria dell'Istituzione.

La legge di ordinamento n. 189 del 23 aprile 1959, attribuisce al Corpo, tra l'altro, funzioni di polizia finanziaria ed economica di natura preventiva e repressiva, nel cui ambito si pongono con particolare rilievo i compiti di polizia tributaria, comunitaria e valutaria.

Con la legge n.78 del 31 marzo 2000, concernente il riordino delle Forze di polizia, sono state ulteriormente ribadite le competenze del Corpo in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

Il decreto legislativo n. 68 del 19 marzo 2001, in attuazione della legge ultima citata, ha adeguato i compiti della Guardia di finanza, consolidandone la competenza generale in materia.

Il ruolo prioritario del Corpo nel comparto dei crimini finanziari è altresì statuito, a livello interforze, dal decreto del Ministro dell'interno del 22 gennaio 1992, il quale ha precisato che, per quanto attiene la repressione del riciclaggio, deve essere assicurata la più ampia valorizzazione della competenza specialistica della Guardia di finanza, anche sul piano

delle necessarie iniziative internazionali, ottimizzandone il contestuale impiego quale organo di polizia tributaria.

Sottolineo, infine, che nell'ambito del già richiamato decreto-legge n. 350 del 2001, concernente disposizioni urgenti per l'introduzione dell'euro grazie alle quali viene agevolata l'emersione, da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul monitoraggio fiscale, la Guardia di finanza è stata espressamente preposta all'attività di controllo del settore, essendo stata chiamata a vigilare sia sulla correttezza delle modalità di rimpatrio che sulla liceità del reimpiego delle disponibilità finanziarie reintrodotte nel territorio nazionale.

Il prevedibile incremento del reato di riciclaggio a seguito dell'introduzione dell'euro può ricondursi, in estrema sintesi, alle seguenti considerazioni. Oltre ad essere impiegato sul territorio dell'intera Unione monetaria, la nuova valuta sarà facilmente accettata come strumento di pagamento internazionale, senza dover ricorrere a conversioni valutarie, più o meno come avviene oggi per il dollaro. Verranno poste in circolazione banconote in tagli di elevato valore (saranno emesse banconote da 100, 200 e 500 euro).

In merito, ritengo utile evidenziare che le banconote da 500 euro, al cambio attuale, hanno un valore di circa 5 volte superiore a quello della banconota da 100 dollari, oggi la più elevata in circolazione negli Stati Uniti. Ciò significa che mentre per ottenere l'importo di un milione di dollari americani in contanti ci vogliono 10.000 banconote da 100 dollari, per un ammontare equivalente basteranno poco più di 2.000 banconote da 500 euro.

Nella valutazione della minaccia svolta da parte di Europol, si legge chiaramente che «...in relazione all'introduzione dell'euro è possibile prevedere un incremento dei reati connessi, quali il riciclaggio di denaro...».

In effetti, è evidente che la maggiore trasportabilità e convertibilità rispetto alle valute nazionali renderanno l'euro più appetibile per chiunque voglia movimentare o detenere ingenti somme di denaro, senza dover ricorrere, peraltro, ad alcuna operazione di cambio di valuta all'interno dei singoli Paesi aderenti.

A quanto sopra deve aggiungersi che il ripetersi di un numero incalcolabile di operazioni di cambio ed il sistematico sovrapporsi di partite di compensazione nell'immediatezza della fase di introduzione della moneta unica – come ha ricordato il Presidente – potrebbe dare luogo ad un naturale stato di «ingorgo», idoneo a favorire operazioni di riciclaggio e, soprattutto, a rendere meno visibili azioni volte ad inserire nel circuito bancario e/o finanziario cospicue ricchezze di matrice criminale.

La sostituzione delle valute nazionali dei Paesi aderenti all'Unione con l'euro, quindi, rappresenta un'opportunità unica per coloro che intendono liberarsi di ingenti quantità di denaro «sporco» da convertire in euro.

Anche il GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale), massima autorità sovranazionale nel settore del contrasto al riciclaggio in ambito internazionale, del quale fanno parte 29 Paesi tra i quali l'Italia, ha

sollecitato gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria a valutare se le vigenti misure antiriciclaggio siano adeguate a fronteggiare l'emergenza che si verificherà nel periodo di conversione delle monete nazionali nella nuova divisa.

In merito, evidenzio che la valutazione dell'assetto legislativo italiano è da ritenersi, come peraltro riconosciuto dal GAFI stesso in occasione di un recente esame della nostra legislazione, pienamente positiva, nella considerazione che le misure di contrasto introdotte dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (che individua nel Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e nella Direzione investigativa antimafia gli unici due organi di polizia competenti a sviluppare le indagini in ordine alle operazioni sospette segnalate, per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, dagli intermediari), appaiono pienamente adeguate ad affrontare l'eventuale aumento delle attività di riciclaggio.

L'efficacia di tale dispositivo, ulteriormente rafforzata dal protocollo d'intesa sottoscritto fra la Guardia di finanza e la DIA, in forza del quale quest'ultima si occupa esclusivamente dei contesti attinenti la criminalità organizzata di stampo mafioso, mentre le strutture del Corpo di ogni restante profilo, consente di affrontare adeguatamente anche i cennati rischi di riciclaggio connessi all'emersione delle disponibilità estere.

Sul punto, il citato decreto-legge n. 350 del 2001, tiene conto dell'esigenza di impedire che la procedura di emersione possa essere strumento per perpetrare tale illecito. Non intendo affermare che vi sia l'assoluta certezza che non vi saranno tentativi per sfruttare gli istituti introdotti dal predetto provvedimento allo scopo di riciclare proventi illeciti, ma solo che la sistematica del provvedimento tiene conto di tale eventualità ed ha previsto una serie di contromisure.

L'articolo 17, comma 1, del suddetto decreto-legge, infatti, salva-guarda l'operatività dei presidi antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa, disponendo la piena applicabilità degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni concernenti le operazioni di emersione.

Il predetto articolo fornisce il necessario raccordo legislativo con le norme di settore, facendo esplicito riferimento ai criteri, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197, a cui gli intermediari devono attenersi ai fini della segnalazione di operazioni sospette, vale a dire le caratteristiche, l'entità e la natura dell'operazione, la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto segnalato e l'eventuale pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona.

In merito, fermo restando il dettato del comma 2 dell'articolo 17 del provvedimento in esame, il quale statuisce che le operazioni di rimpatrio «non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione», rammento che le stesse indicazioni contenute nel «decalogo» della Banca d'Italia, emanato per ridurre i margini di incertezza per gli intermediari tenuti all'obbligo di segnala-

zione, tra gli altri «indici di anomalia» individuano da un lato le operazioni finanziarie effettuate per il tramite di intermediari esteri, dall'altro, richiamano l'attenzione degli operatori nazionali sulle somme fatte rientrare da Paesi segnalati come «non cooperativi» dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel giugno 2000. Tra i Paesi ricordo le Bahamas, le isole Cayman, le isole Cook, Dominica, Israele, Libano, Liechtenstein e altri Paesi *off-shore*.

Proprio per evitare che si possano verificare anomalie nel sistema, è necessario che gli intermediari creditizi e finanziari mantengano un elevato livello di attenzione sulle specifiche operazioni, intensificando la collaborazione attiva con le autorità di vigilanza e di polizia ed incrementando, ove ne ricorrano i presupposti, le segnalazioni di operazioni sospette.

Ritengo utile, altresì, formulare alcune considerazioni in merito all'andamento del flusso delle segnalazioni che, in termini quantitativi, è stato caratterizzato da un costante *trend* di crescita dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153 del 1997, che tra l'altro ha introdotto delle norme di tutela in ambito di testimonianza per gli addetti agli organismi segnalatori.

A tale incremento quantitativo non corrisponde, però, un uniforme grado di partecipazione attiva da parte di tutte le categorie di soggetti finanziari che sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, atteso che la quasi totalità delle segnalazioni perviene da intermediari bancari (10.716 nel periodo che va da settembre 1997 a luglio 2001, corrispondente al 93,7 per cento del totale), con una netta preponderanza di quelli geograficamente ubicati nel nord del Paese. Il contributo delle altre tipologie di intermediari non bancari (finanziarie, SIM, agenzie di intermediazione) è stato, viceversa, sino ad oggi assai limitato.

In considerazione di quanto sopra, ritengo che proprio il richiamato decreto-legge n. 350 del 2001 potrebbe rappresentare l'occasione per perseguire l'auspicato obiettivo di un sensibile miglioramento della qualità delle segnalazioni degli intermediari.

Atteso il prevedibile accentuarsi degli evidenziati rischi di riciclaggio riconducibili alla circolazione dell'euro nel nostro Paese, la Guardia di finanza ha provveduto, già nell'ambito della ristrutturazione ordinativa attuata lo scorso anno, a potenziare il dispositivo di contrasto a tale illecito con l'istituzione del Comando investigazioni economico-finanziarie, alle cui dipendenze sono stati collocati, tra gli altri, sia il Nucleo speciale di polizia valutaria che il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata. A tali reparti, caratterizzati da elevata specializzazione e, nel caso del predetto Nucleo speciale, da peculiari poteri e funzioni in materia valutaria, sono attribuite le seguenti competenze specifiche. Il Nucleo speciale di polizia valutaria svolge attività investigativa in materia di riciclaggio, abusivismo finanziario e bancario ed usura e provvede, direttamente o mediante delega ai Nuclei di polizia tributaria, ad approfondire le segnalazioni di operazioni sospette inviate dall'Ufficio italiano cambi nonché a delegare le ispezioni ad intermediari.

Lo SCICO, struttura di punta del Corpo nel comparto della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ha prioritari compiti di analisi, raccordo informativo nonché supporto tecnico-logistico ed operativo relativamente alle attività investigative svolte dai Gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata inseriti nei Nuclei di polizia tributaria.

La capillare diffusione sul territorio di presidi antiriciclaggio è infine garantita dal coinvolgimento nel processo di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e di ispezioni agli intermediari dei menzionati Nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria, attraverso i dipendenti GICO, nel cui ambito sono istituite apposite sezioni antiriciclaggio.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, mi sembra ragionevole concludere ribadendo, anche in base alle esperienze maturate in passato, che l'attuale assetto normativo antiriciclaggio, costituito da un insieme articolato di disposizioni operanti sul versante amministrativo e penale, si presenta come un presidio pienamente idoneo a prevenire i rischi di riciclaggio connessi all'introduzione dell'euro e al rimpatrio di capitali nel nostro Paese.

Non ritengo necessaria, quindi, alcuna integrazione normativa specifica, salvo evidenziare alcune linee propositive, volte a potenziare l'efficacia del dispositivo di contrasto, concernenti l'esigenza di una rapida attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che ha esteso gli obblighi della legge n. 197 del 1991 alle categorie di imprese che, pur non svolgendo attività finanziarie, possono comunque essere strumentalizzate a fini di riciclaggio. Mi riferisco alle aziende di recupero crediti, alle aziende di trasporto di denaro e via dicendo.

Altre esigenze da segnalare concernono un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette. In proposito, reputo tuttora attuale l'indicazione già contenuta nella legge 6 febbraio 1996, n.52 (la legge comunitaria per il 1994), che, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha previsto l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio alle professioni liberali, compresi i notai. L'inclusione della figura notarile appare particolarmente opportuna atteso che, nello svolgimento delle funzioni roganti - che comportano, tra l'altro, anche la certificazione di pagamenti avvenuti in contanti - tali professionisti potrebbero rilevare operazioni finanziarie sospette meritevoli di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi per la successiva attivazione di approfondimenti da parte degli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia).

Si potrebbe, poi, prevedere un concreto supporto dell'azione di contrasto alla criminalità economica attraverso una forte, incisiva e coordinata attività di «*intelligence*» sul territorio nazionale ed all'estero. A tal fine sarebbe necessario un rafforzamento della collaborazione tra gli organismi investigativi antiriciclaggio (SCICO, Nucleo speciale di polizia valutaria, DIA) ed i servizi di informazione e sicurezza, intervenendo nell'ambito del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991, che ha demandato al SISMI ed al SISDE lo svolgimento dell'attività

informativa e di sicurezza all'interno ed all'esterno del territorio nazionale contro ogni pericolo proveniente dai gruppi criminali organizzati. Sull'argomento, ritengo utile segnalare l'emanazione – il 12 ottobre ultimo scorso – del decreto-legge n. 369, in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, nell'ambito del quale è stato istituito un apposito Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con compiti di coordinamento svolti anche mediante la trasmissione di dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).

In conclusione, considero opportuno accennare ad ulteriori profili di rischio connessi all'introduzione della nuova divisa riconducibili alla possibile fabbricazione ed immissione in circolazione, su vasta scala, di euro falsificati. Infatti, in quanto valuta internazionale, l'euro attirerà un maggiore interesse rispetto alle valute nazionali attualmente in circolazione, esercitando una particolare attrattiva per i contraffattori, ora concentrati prioritariamente sul dollaro USA. Non sono trascurabili, al riguardo, i servizi effettuati dal Corpo in materia di falso nummario, come di recente avvenuto nell'area siciliana dove è stato accertato, nell'ambito di un'attività di contrasto alla falsificazione di denaro e valori bollati, un progetto in fase di avanzata realizzazione per contraffare banconote euro in tagli da 10 e 50.

Il periodo più sensibile circa quest'ultima problematica ritengo sia quello compreso tra i mesi di gennaio e febbraio 2002, nonché quello immediatamente precedente, nei quali, verosimilmente, numerosi saranno i tentativi di mettere in circolazione riserve già esistenti di valuta falsificata, soprattutto in considerazione del fatto che le banconote in euro sono ancora scarsamente conosciute da parte dei cittadini.

Sotto il profilo investigativo, la strategia in atto per la protezione dell'euro ha portato all'estensione del mandato di Europol anche alla falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento, da attuarsi, in particolare, attraverso un costante contatto con le unità centrali e nazionali dislocate negli Stati membri, al fine di ricevere a livello locale informazioni di carattere operativo concernenti lo specifico fenomeno, e con la Banca centrale europea, per acquisire i dati tecnici provenienti dalle singole banche centrali.

Relativamente agli aspetti legislativi, evidenzio che, in forza delle indicazioni fornite in ambito comunitario, l'allora Ministro del tesoro ha istituito con proprio decreto, in data 15 maggio 2001, l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento (UCAMP), composto da personale del Ministero dell'economia e delle finanze nonché da militari della Guardia di finanza. L'iniziativa è scaturita dalla necessità di creare, in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, un ufficio centrale in grado di raccogliere tutti i dati attinenti alla falsificazione della nuova divisa e degli altri mezzi di pagamento, ai fini dell'analisi strategica.

Il più volte richiamato decreto-legge n. 350 del 2001, all'articolo 7 – di cui auspico una integrale conversione – ha, da ultimo, sancito, in capo

alle autorità nazionali competenti, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, e quindi all'UCAMP, dei dati e delle informazioni relativi ai casi di falsificazione della nuova valuta europea. Tale centralizzazione, oltre a soddisfare l'esigenza del rapido adeguamento normativo ed organizzativo alle disposizioni comunitarie, permetterà, conformemente alle nuove disposizioni dell'Unione europea, di fornire un prezioso valore aggiunto per le autorità di governo, sia in termini di conoscenza del fenomeno, che di valutazione dell'impatto dello stesso sul sistema economico e finanziario, agevolando la tutela della credibilità della nuova divisa e l'affidabilità degli altri mezzi di pagamento.

Ringrazio per l'attenzione e resto disponibile per eventuali domande.

PRESIDENTE. La ringrazio colonnello Suppa, per averci fornito una documentazione veramente interessante ed esaustiva, che ha confermato le previsioni e le intuizioni che avevamo avuto all'inizio di questa indagine sulla possibilità che questi fenomeni patologici aumentassero in concomitanza con l'introduzione della nuova divisa.

Lei ci ha anche rassicurato circa i provvedimenti *in itinere*, fatto molto importante per chi ha a cuore la trasparenza e la sicurezza del Paese.

SALERNO (AN). Non per piaggeria vorrei ringraziare il presidente Pedrizzi per aver avviato questa indagine. Molto spesso di tali fenomeni si sente solo parlare, mentre invece è bene chiarire quali sono tecnicamente gli aspetti da considerare e gli strumenti in campo.

Esprimo apprezzamento per i compiti che la Guardia di finanza svolge in prima linea non solo nell'attività di controllo, ma anche di contrapposizione al fenomeno criminale di dimensione mondiale del riciclaggio: si tratta di interessi enormi che vengono sottratti alla base imponibile, non solo in Italia ma a livello internazionale, e che si manifestano dove le maglie sono più larghe.

I famosi provvedimenti relativi ai pagamenti in contanti oltre i venti milioni e agli assegni circolari non trasferibili sono stati un primo passo per cercare di arginare un fenomeno che attaccava l'economia, considerato che molto spesso il riciclaggio si verifica nelle transazioni. Si è poi passati all'obbligo di un atto notarile per i trasferimenti d'azienda - altra via per il riciclaggio di denaro sporco - che fino a pochi anni fa avvenivano per semplice scrittura privata.

La legislazione dovrà tener conto dell'intero sistema economico, alleggerendolo nel contempo di una moltitudine di balzelli che caratterizzano il nostro sistema fiscale, rispetto al quale un numero enorme di addetti si cura di imposte minori (circa l'80 per cento del personale viene impiegato per il 20 per cento delle imposte). Abbiamo compiuto un primo passo verso la semplificazione con l'abolizione dell'imposta di successione e donazione, ma di balzelli ne rimangono moltissimi. Operando in tale direzione si potrebbe affidare a più uomini il controllo effettivo sul-

l'economia reale, cioè sui redditi imponibili, sui redditi d'impresa, sulle imposte dirette.

SUPPA. Ogni auspicio di semplificazione non può che essere gradito agli operatori, sia che intervengano sul versante dell'accertamento che dell'adempimento.

Sicuramente il nostro sistema è, nonostante le ultime semplificazioni, alquanto farraginoso e ciò comporta qualche difficoltà sia per chi è preposto ad attuare o a verificare l'applicazione delle norme, sia per chi è chiamato ad adempierle.

CANTONI (FI). Anch'io rivolgo un sentito ringraziamento e un apprezzamento per il lavoro svolto dalla Guardia di finanza, oltre che al presidente Pedrizzi per aver avviato quest'indagine conoscitiva.

Le anticipo che forse le sarà difficile rispondere alla domanda che intendo porle, una domanda che nasce da considerazioni emerse ieri in merito al pericolo di una contraffazione dell'euro. Ricordo che quando si parlò dell'istituzione dell'euro si disse che questa valuta era estremamente difficile, quasi impossibile da contraffare, perché tutte le banconote contengono una speciale banda metallica prodotta da un unico fornitore a livello mondiale. Ecco perché mi scuso anticipatamente se le pongo una domanda alla quale probabilmente non saprà rispondermi. Come è possibile contraffare banconote così sofisticate che contengono innovazioni tecnologiche tali da non permettere una possibilità di contraffazione?

SUPPA. Senatore Cantoni, lei ha perfettamente ragione, ma quanto ho sostenuto in precedenza non è in contraddizione con la sua affermazione. Io ho fatto soprattutto riferimento ai rischi di falsificazione relativi all'entrata in vigore della nuova moneta. Sono pochi a conoscere l'esatto rapporto di cambio tra l'euro e la lira ed è quindi facile immaginare l'impatto su categorie come quelle dei pensionati e delle vecchiette, che per la prima volta si troveranno a fare i conti con le nuove banconote. Il vero problema non è legato solo alla consistenza e alle caratteristiche della banconota, ma soprattutto alla conoscibilità da parte del cittadino fruitore della moneta.

CASTELLANI (MAR-DL-U). Anch'io voglio ringraziare il colonnello Suppa per la sua esaustiva relazione che non induce a molte domande. Ne voglio porre una che può sembrare ingenua. Lei ha detto che il decreto-legge n. 350 del 2001 relativo al rientro di capitali dall'estero non comporta problemi aggiuntivi rispetto al riciclaggio di denaro «sporco», però ha aggiunto che l'introduzione dell'euro e l'applicazione del decreto-legge potrebbero dare luogo a canali di riciclaggio di denaro sporco. È vero che esistono canali obbligati rispetto ai quali, nel caso di anomalie, una segnalazione, elemento di trasparenza aggiuntiva, è sempre possibile; ma quali sono secondo lei i canali non così trasparenti rispetto all'attività di riciclaggio e che possono sfuggire all'attività di controllo?

Come può colui che compie un'operazione volta al riciclaggio sfuggire alla segnalazione?

SUPPA. Nella mia relazione evidenziavo che il decreto-legge sul rientro dei capitali dall'estero all'articolo 17 fa riferimento ai presidi anti-riciclaggio e pone dei limiti alla segretezza del cosiddetto «scudo fiscale». Rimangono in piedi gli obblighi di segnalazione. È chiaro che l'anello debole della catena oggi non è il problema del rientro di capitali dall'estero, ma l'intermediario finanziario, l'operatore che si preoccupa della segnalazione.

Quali sono i rischi maggiori in questa fase? In precedenza ho parlato di ingorgo. È evidente che chi conserva ancora, pur non essendo un criminale, capitali liquidi in casa, magari sotto il materasso, è indotto per necessità alla loro conversione. È vero che la Banca d'Italia continuerà ad onorare il suo rapporto con i cittadini prevedendo per dieci anni la possibilità di conversione delle monete fuori corso, ma in ogni caso nei prossimi mesi si assisterà ad una corsa alla conversione. Ciò si tradurrà in una maggiore disattenzione da parte degli operatori che dovranno fare i conti con varie situazioni. Il vecchietto che non è ritenuto compatibile con una determinata somma sarà comunque credibile perché si partirà dal presupposto che il capitale che detiene è frutto di un lungo risparmio e quindi legittimo. A ciò si aggiunge anche che in una fase successiva l'euro sarà spendibile in tutta la Comunità senza bisogno di conversione. Chi avesse portato, in precedenza, moneta italiana all'estero, eludendo i controlli previsti dalla legge sul monitoraggio, sarebbe stato comunque costretto ad un'operazione di cambio. Ora l'euro è immediatamente spendibile oltre che nei paesi della Comunità europea anche in Paesi esteri, così come avviene per il dollaro.

BONAVITA (DS-U). Ringrazio il colonnello Suppa per il contributo dato da questo importante osservatorio nella lotta e nel contrasto dei reati finanziari compiuti nel nostro Paese. Oggi sono chiamati a svolgere un ulteriore e difficile compito in vista dell'introduzione dell'euro. Dalla sua relazione gli obiettivi che si prefigge la vostra struttura emergono chiaramente. Pertanto mi limito ad una riflessione. Nel nostro Paese esistono ancora forme di risparmio arcaiche, come il mantenere il gruzzolo sotto il materasso. Siamo uno dei Paesi in cui a livello europeo è meno diffusa la moneta elettronica.

Al fine di facilitare l'impatto con l'euro, di contrastare eventuali movimenti anomali di capitali e di avere certezza nei conti finanziari, ritengo che nel nostro Paese sia utile favorire maggiormente lo sviluppo della moneta elettronica. I motivi che molte categorie, in particolare i commercianti, adducono quale ostacolo al concreto utilizzo e alla diffusione della moneta elettronica, come si rileva in Francia, Inghilterra e in Germania, sono gli alti costi che gli istituti finanziari e bancari impongono su questa forma di pagamento delle transazioni commerciali.

Colonnello Suppa, lei ritiene opportuno che nel nostro Paese, anche attraverso la realizzazione di campagne informative, si operi per dare maggiore spazio alla moneta elettronica? In questo senso si potrebbero favorire gli operatori economici, al fine di diffondere maggiormente sistemi di pagamento con moneta elettronica rispetto a quanto avviene oggi. La diffusione di questo sistema di pagamento forse potrebbe aiutare la stessa Guardia di finanza nella sua opera di contrasto nei confronti di reati finanziari.

SUPPA. Senatore Bonavita, la ringrazio per la domanda che mi ha rivolto.

Le dico subito che il pagamento con moneta elettronica rappresenta un problema culturale. Negli Stati Uniti ormai i commercianti guardano male i clienti che pagano in contanti con banconote da 50 o 100 dollari. Da noi, invece, incontriamo ancora una certa resistenza.

Ritengo molto utile che i cittadini non imprenditori – le imprese già utilizzano altre modalità di pagamento – utilizzino la moneta elettronica, anche per un problema di conversione. L'impiego di uno strumento di pagamento in euro renderebbe più semplice, in particolare per le persone anziane poco abituate ai calcoli, il passaggio dalla valuta nazionale a quella europea. A quanto mi risulta, alcuni istituti bancari hanno già proposto ai loro correntisti, offrendo anche dei *gadget* di utilizzare per un certo periodo di tempo sistemi di pagamento elettronico o addirittura, in alcuni casi, una specie di tessera telefonica prepagata ad esaurimento in euro da utilizzare nella prima fase di immissione della nuova moneta.

È chiaro che sono molto favorevole. Al di là di un problema di costi maggiori o minori, che in ambito europeo dovrebbero poi essere ricondotti ad equità, rimane comunque da risolvere un problema culturale.

DEGENNARO (FI). Anch'io desidero ringraziare il presidente della Commissione Pedrizzi ed il colonnello Suppa per la sua relazione molto esauriente.

Vorrei un breve chiarimento sui compiti della Guardia di finanza in merito alla verifica e al controllo del rientro in Italia di capitali illegalmente esportati all'estero e anche in relazione al cosiddetto «scudo fiscale».

Per quanto ho potuto capire, si deve in ogni caso procedere ad una verifica sull'origine di tali capitali, distinguendo tra una sorta di sanatoria fiscale – chiamiamola in questo modo – e gli eventuali risvolti penali connessi con tale rientro.

SUPPA. Come lei ha accennato, il rientro dei capitali comporta un duplice ordine di problemi ai fini dell'azione antiriciclaggio.

Per quanto riguarda il problema fiscale e del cosiddetto «scudo fiscale», l'intermediario che esegue l'operazione, dal punto di vista fiscale, è tenuto alla segretezza. Per quanto ci riguarda non cambia nulla a livello operativo, non vi sono innovazioni. Una volta individuato un soggetto,

sulla base delle informazioni in nostro possesso e di una attività di *intelligence* di natura economica, lo sottoponiamo a verifica seguendo il normale percorso.

L'unica novità è rispetto alle misure applicate in passato sul condono fiscale. Con la vecchia legge sul condono, al momento dell'accesso il verificato poteva presentare o il cosiddetto condono «tombale», a cui faceva seguito la trascrizione nel verbale e l'interruzione dell'attività, oppure quello parziale, che comportava comunque un controllo e la parametrizzazione di quanto parzialmente pagato in base alle risultanze in nostro possesso. Il contribuente era tenuto a pagare la differenza. Nella situazione attuale il soggetto interessato alla verifica e all'accertamento può a sua discrezione esibire o no il cosiddetto «scudo fiscale», non alla Guardia di finanza, ma all'ufficio delle entrate preposto all'accertamento.

Per quanto riguarda gli aspetti penali, l'articolo 17 del decreto-legge 350 del 2001 non elimina l'obbligo dell'intermediario, una volta individuati i presupposti di carattere dimensionale e personale, di segnalare l'operazione sospetta all'Ufficio italiano dei cambi.

Come ho detto in precedenza e come ha ricordato anche il Presidente, l'anello debole della catena, non solo in questa circostanza, ma anche nei normali movimenti di capitali, è rappresentato dall'intermediario.

GENTILE (FI). Innanzitutto mi scuso con i nostri ospiti per il ritardo, ma altri improrogabili impegni mi hanno impedito di partecipare prima ai lavori della Commissione. Ritengo che questa sia una fra le audizioni più importanti fra quelle previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Anche se non ho potuto ascoltare la relazione del colonnello Suppa, vorrei rivolgergli comunque due domande.

Quale attività di prevenzione sta svolgendo la Guardia di finanza in merito al trasferimento di capitali che ormai per larga parte avviene per via informatica? A mio parere, infatti, i colletti bianchi della finanza sporca si muovono, anche attraverso *internet*, su canali che non necessitano di denaro contante. Spostare capitali dall'Europa all'America e viceversa diventa facile, un gioco da ragazzi.

Quale azione di contrasto sta portando avanti la Guardia di finanza nei confronti del commercio elettronico e come si sta organizzando per porre un freno ai reati di natura informatica?

La seconda domanda che rivolgo è collegata alla prima. Dall'attività di monitoraggio compiuta dalla Commissione finanze e tesoro è emerso che è possibile, in particolare in alcune aree del Paese economicamente più avanzate, il riciclaggio in settori come quelli della grande distribuzione.

Si tratta di settori a volte non trasparenti che attraverso denaro contante concorrono ad accentuare quel fenomeno che intendiamo combattere sulla base di nuove disposizioni di legge. In che modo la Guardia di finanza segue questi settori in cui il movimento di capitali è particolarmente forte?

SUPPA. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione in merito ai pagamenti effettuati attraverso la rete, abbiamo istituito nell'ambito del Nucleo speciale investigativo, che ha sede qui a Roma, il Gruppo anticrimine tecnologico. Il versante del trasferimento di moneta e di attività illecite attraverso la rete è all'attenzione delle Forze di polizia. Abbiamo convenuto, in sede di Presidenza del Consiglio e poi di Ministero dell'interno, che le tre Forze di polizia si ripartiscano il settore *internet* similmente a quanto avviene sul territorio: la Polizia delle comunicazioni svolge prioritariamente un'azione di tutela dall'aggressione alla rete, mentre la Guardia di finanza, la Polizia e i Carabinieri hanno propensioni maggiormente operative. La Guardia di finanza opera soprattutto nel settore dei pagamenti, delle scommesse. Uno dei canali attraverso cui si realizza il riciclaggio è quello delle scommesse che passa attraverso *broker* esteri. Il problema è alla nostra attenzione e abbiamo già ottenuto dei risultati.

È sicuramente possibile che la criminalità organizzata utilizzi i canali della distribuzione per il riciclaggio, ma non soltanto per sfruttare l'aspetto della circolazione di liquidità, quanto a livello prodromico per garantire alle catene di distribuzione la possibilità di vendere sottocosto. Proprio a Roma anni fa abbiamo potuto constatare che in questo settore si ritiene economico vendere sottocosto, con riduzioni anche del 10-15 per cento, in modo da realizzare alla fine denaro pulito. Il settore viene attenzionato nella fase dell'indagine patrimoniale svolta dai GICO e anche in occasione di verifiche estemporanee fatte per verificare aspetti fiscali. Uno degli elementi contabili che consideriamo nelle nostre indagini è il *cash flow*, che ci consente di verificare eventuali anomalie.

PRESIDENTE. Potete farci un esempio di come si realizza una sottofatturazione del 10-15 per cento?

SUPPA. Un'impresa nazionale acquisisce un'azienda di distribuzione: se paga i prodotti 100, per coprire i costi aggiuntivi di personale, energia ed altro, dovrebbe venderli a 120-130. Accade invece che il prodotto viene venduto a 110-120, con il duplice vantaggio di acquisire molti clienti e liquidità e di dichiarare comunque di aver venduto a 120-130. Ci troviamo in una situazione opposta all'evasione: vengono dichiarati ricavi maggiori rispetto a quelli effettivamente ottenuti. Questo costo aggiuntivo rappresenta l'onere che l'organizzazione paga per ottenere denaro pulito. Anzi, dare una percentuale allo «spallone» che trasferisce i soldi in Svizzera oppure pagare un'organizzazione di riciclatori, si ritiene più conveniente sfruttare questi canali.

PRESIDENTE. Comandante Suppa, lei ha detto che il 93,7 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette deriva dalle banche. Rimane dunque una zona d'ombra del 6,3 per cento che si distribuisce tra SIM, società finanziarie e altri intermediari finanziari, e che – se ho capito bene – è particolarmente circoscritta al Sud, da cui le segnalazioni arrivano in misura molto modesta.

SUPPA. La mia analisi teneva conto anche del settore bancario. Nell'allegato alla relazione è possibile prendere visione di una proiezione per settori.

PRESIDENTE. A suo avviso, come si potrebbe tentare di gettare un fascio di luce su questa zona d'ombra?

Con riferimento poi alla direttiva 91/308/CEE, mi sembra che recentemente in ambito comunitario si sia ripresa in esame la possibilità che anche i liberi professionisti adempiano all'obbligo della segnalazione. Purtroppo il dibattito a livello comunitario si è interrotto, non si riesce ad emanare una direttiva, di modo che anche a livello nazionale vi è un'*impasse*: ad esempio, non sappiamo fino a che punto i notai possono essere definiti pubblici ufficiali negli atti che sottoscrivono e, quindi, se sono tenuti a conformarsi a quanto previsto dalle normative antiriciclaggio.

Lo stesso Comitato antiriciclaggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ha lamentato, nonostante tutta la legislazione antiriciclaggio prodotta dagli anni '90 in poi, la difficoltà di riuscire a far conoscere i particolari obblighi ai quali i vari soggetti sono tenuti. In proposito ha predisposto un regolamento attualmente al vaglio del Consiglio di Stato. Lei non ritiene determinante, avvicinandosi le scadenze di gennaio e febbraio 2002, far conoscere ai soggetti interessati i loro obblighi in termini di segnalazioni e di adempimenti, anche attraverso il varo del suddetto regolamento?

Nella relazione lei ha fatto riferimento ai notai. Non ritiene che, nell'effettuare un rogito per la compravendita di un attico ai Parioli, il cui pagamento è stato effettuato in contanti e non mediante assegni circolari non trasferibili, i notai dovrebbero segnalare tali operazioni, a prescindere da eventuali sospetti? Non si vuole criminalizzare alcuna categoria, né alcuni settori merceologici rispetto ad altri. Ritengo solo che di fronte ad una scadenza così ravvicinata e delicata si dovrebbero chiamare varie categorie a rispondere obbligatoriamente.

Da parte nostra solleciteremo il Consiglio di Stato ad esprimere un parere favorevole su quel regolamento, anche se poi si dovrà fare chiarezza circa gli obblighi degli operatori appartenenti a categorie merceologiche in cui più facilmente potrebbe verificarsi tale fenomeno.

Se la Guardia di finanza fornisce qualche indicazione atta a favorire un'azione di stimolo, tutta la Commissione, indipendentemente dagli schieramenti politici, sarebbe sollecitata ad operare in tal senso.

SUPPA. Per quanto riguarda la prima domanda vorrei sottolineare che il problema non è normativo, ma per certi versi ambientale. Quando a livello statistico si rileva che le segnalazioni provengono più da determinate aree geografiche e meno da altre, ciò dipende dal fatto che in alcune aree l'addetto allo sportello che effettua la segnalazione è condizionato da fattori ambientali.

Quanto alla seconda domanda, la Guardia di finanza è stata sempre contraria ad una rilevazione automatica delle operazioni anomale mediante

sistemi informatizzati come il GIANOS, in quanto si ritiene che l'intuito personale sia fondamentale. La conoscenza del cliente da parte dell'impiegato di sportello o del funzionario responsabile di una società di intermediazione è fondamentale ai fini di un'eventuale segnalazione.

PRESIDENTE. Il sistema bancario, tramite l'ABI, di fatto lamenta la mancanza di anonimato per l'operatore di sportello. Sembra quasi che l'organo investigativo, prevalentemente la Guardia di Finanza, a volte non sia in grado di assicurare l'anonimato al funzionario di banca o all'operatore che si trova esposto, in modo particolare al Sud, a minacce, condizionamenti e rappresaglie da parte di organizzazioni criminali. Se l'anonimato fosse garantito con certezza anche nel corso del processo – credo infatti che sia difficile testimoniare ad un processo per una segnalazione fatta solo sulla scorta di valutazioni prettamente bancarie – ciò costituirebbe una garanzia non indifferente per l'operatore.

SUPPA. Signor Presidente, la problematica mi è nota perché abbiamo trattato più volte l'argomento con l'ABI. Le garantisco che la Guardia di finanza, secondo quanto prevede la legge, assicura sempre l'anonimato. Noi siamo tenuti al rispetto della legge! A volte però può accadere quanto segue.

La persona oggetto di una segnalazione di riciclaggio, di un sospetto e non necessariamente per un'azione illecita, opera presso una certa banca. Ora, nell'appurare la segnalazione inviata dall'intermediario, l'UIC effettua una verifica. Se ritiene che non sussistano dubbi, invia per conoscenza l'informazione alla DIA e alla Guardia di finanza che non ne tengono conto. Se invece la segnalazione viene ritenuta degna di attenzione viene mandata indistintamente alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Se il soggetto segnalato, sulla base del protocollo d'intesa che ho menzionato prima, è collegato ad indagini in corso in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, se ne occupa la DIA, altrimenti il Nucleo speciale di polizia valutaria. Quest'ultimo può gestire l'attività direttamente oppure delegarla sul territorio, alle sue articolazioni a Milano e Palermo oppure ad altri Nuclei di polizia tributaria. Nel corso delle indagini viene sentita la persona oggetto di indagine che, evidentemente, collega subito i fatti e va a lamentarsi con la banca.

Come è facile capire, il problema non dipende dal fatto che noi siamo venuti meno ai nostri obblighi di discrezione o che abbiamo reso pubblico il nome della persona segnalata, ma è «l'inquisito», l'oggetto di indagine che riesce a risalire alla banca. Tra l'altro, sono rarissimi i casi in cui il magistrato si avvale della deroga per motivi testimoniali – una deroga che comunque viene data con cautela – per sentire, nell'ambito di un procedimento, il funzionario che ha effettuato la segnalazione.

Abbiamo posizioni differenti rispetto all'ABI su come fare le segnalazioni. L'ABI, proprio per sollevare i funzionari da preoccupazioni, ha sempre sostenuto l'automatismo delle segnalazioni. Noi riteniamo invece

che l'adozione di sistemi informatizzati, oltre ad appesantire la procedura, non garantisca una conoscenza adeguata del cliente.

Pertanto – e rispondo così alla seconda domanda – siamo contrari ad una segnalazione generalizzata delle transazioni.

A nostro avviso, se il notaio o anche altre categorie dovessero segnalarci ogni operazione, ciò finirà per appesantire l'attività e non consentirà una corretta gestione delle segnalazioni. Le suddette categorie dovranno effettuare le segnalazioni basandosi sul proprio intuito personale e valutando, come nel caso di un acquisto di un immobile ai Parioli cui faceva riferimento in precedenza il Presidente, la capacità economica del compratore. Se l'acquisto viene fatto da un ricchissimo e noto industriale sarà inutile una segnalazione. Ben diverso è il caso di un *quisque de populo* che, indipendentemente dal fatto che abbia pagato in contanti o con un assegno bancario che non rechi l'indicazione «non trasferibile», in ogni caso dovrebbe essere segnalato.

Per quanto riguarda il regolamento che ancora non è stato emanato, anche in ambito Comitato antiriciclaggio è sorta qualche preoccupazione. Per una maggiore certezza abbiamo chiesto un parere al Consiglio di Stato che auspico venga espresso quanto prima. Costituirebbe un elemento di chiarezza importante.

COSTA (FI). Colonnello Suppa, qualche tempo fa ho presentato un'interrogazione in cui si sosteneva che le norme antiriciclaggio hanno sensibilmente burocratizzato il rapporto tra la banca e il cliente, con un notevole aggravio dei costi che alla fine si ripercuote sul consumatore.

Se questa burocratizzazione è effettivamente atta a produrre effetti antiriciclaggio, non intendo oppormi, ma nel caso in cui la si valutasse eccessivamente ridondante e dunque si ritenesse più opportuno asciugarla, lei non ritiene che il legislatore o il Ministero dovrebbero avere qualche suggerimento al fine di semplificare tali pratiche bancarie, anche in modo da ridurre i costi?

Ricordo nuovamente che il costo di esercizio dell'azienda bancaria, che si è sensibilmente appesantito proprio per adempiere alle norme antiriciclaggio, viene sostenuto dal consumatore.

Lei può aiutarci a capire se, secondo la Guardia di finanza, qualcuno debba valutare questo aspetto oppure se non si ritenga piuttosto che i procedimenti posti in essere dalle banche siano tutti indispensabili?

SUPPA. Senatore Costa, siamo proprio noi i primi a chiedere una maggiore semplificazione e snellezza nelle procedure.

La Guardia di finanza è contraria ad una burocratizzazione delle segnalazioni sospette e quindi al sistema informatizzato GIANOS. Inferiore è il numero delle segnalazioni, maggiore è la possibilità di lavorare bene.

Non è stata certo la Guardia di finanza a frapporre ostacoli alla andata a regime del sistema automatico della rilevazione dei conti – attualmente siamo ancora fermi ad un decreto interministeriale, che auspichiamo venga presto emanato – e a creare ritardi. Sia il precedente che

l'attuale Comandante generale della Guardia di finanza, in più audizioni svolte in Commissione (ricordo audizioni presso le Commissioni antimafia, giustizia, finanze e tesoro), hanno auspicato l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 413 del 1991.

Qualche ostacolo è stato frapposto, per motivazioni che si possono o meno condividere, dall'ambiente bancario e non certo dalla Guardia di finanza. Sicuramente l'emanazione del regolamento consentirebbe un alleggerimento dei costi ed una velocizzazione delle indagini da parte nostra.

COSTA (FI). Vorrei che l'Ufficio di Presidenza utilizzasse l'ultima dichiarazione del comandante Suppa, perché un attento riesame delle procedure bancarie sembrerebbe poter portare ad un notevole alleggerimento dell'aspetto burocratico.

PRESIDENTE. Senatore Costa, le ricordo che, in base al resoconto stenografico, la Commissione valuterà le singole proposte emerse nel corso delle varie audizioni.

Ringrazio il colonnello Suppa, e anche il capitano Senatore, per l'ampia relazione svolta e per le risposte date, che rappresentano un prezioso contributo ai fini dei nostri lavori.

Dichiaro chiusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.

